

- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza ovvero
- nello Stato membro da cui dipende l'ufficio di passaggio all'entrata nella Comunità e al quale è stato consegnato un avviso di passaggio

a meno che l'obbligato principale non apporti la prova con soddisfazione delle autorità competenti, della regolarità dell'operazione di transito ovvero del luogo ove l'illecito è stato effettivamente commesso.

Se, in mancanza di una tale prova, si continua a ritenere detto illecito commesso nello Stato membro di partenza ovvero nello Stato membro di entrata, i dazi ed altri diritti e tributi vengono riscossi da tale Stato membro sulla base delle aliquote più alte applicabili nella Comunità alle merci oggetto della spedizione in causa.

Se, in un secondo tempo, viene determinato lo Stato membro in cui detto illecito è stato effettiva-

mente commesso, i diritti e tributi (ad eccezione dei dazi all'importazione) cui le merci sono soggette in tale Stato membro gli vengono restituiti dallo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione. In questo caso l'eventuale eccedenza viene rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato i diritti e tributi.»

3. All'articolo 42, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per l'applicazione dell'articolo 22, le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.»

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### **Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto concerne l'aumento in termini reali delle franchigie sulle merci per le quali sono già state pagate le imposte nel traffico intracomunitario**

COM(89) 331 def. — SYN 205

(Presentata dalla Commissione il 10 luglio 1989)

(89/C 245/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 8 A del trattato definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e stabilisce che tale mercato sia instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che il sistema delle franchigie viaggiatori riguarda merci circolanti tasse pagate e che in tale ottica prefigura il modo di circolazione delle merci che prevarrà nel mercato interno;

considerando che, tenuto conto del carattere progressivo dell'instaurazione del mercato interno, così come stabilito nell'articolo 8 A del trattato, sono necessari aumenti graduali degli importi delle franchigie sia ai fini del mercato interno che per la realizzazione degli obiettivi della direttiva 69/169/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/194/CEE<sup>(2)</sup>, obiettivi precisati nel secondo considerando della stessa; che l'instaurazione del mercato interno implica che le merci per le quali le imposte sono state pagate potranno essere trasportate all'interno della Comunità senza dover pagare ulteriori imposizioni e che le franchigie esistenti per i viaggiatori cesseranno di esistere poiché saranno prive di senso;

considerando che è necessario, analogamente, eliminare le disparità di trattamento dei viaggiatori che entrano nei diversi Stati membri,

<sup>(1)</sup> GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 47.

ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 69/169/CEE è modificata come segue:

1. Articolo 2:

- a) Dal 1° gennaio 1990;  
 — paragrafo 1: la somma di «390 ECU» è sostituita da «800 ECU»,  
 — paragrafo 2: la somma di «100 ECU» è sostituita da «200 ECU».
- b) Dal 1° gennaio 1991;  
 — paragrafo 1: la somma di «800 ECU» è sostituita da «1 200 ECU»,  
 — paragrafo 2: la somma di «200 ECU» è sostituita da «300 ECU».
- c) Dal 1° gennaio 1992;  
 — paragrafo 1: la somma di «1 200 ECU» è sostituita da «1 600 ECU»,  
 — paragrafo 2: la somma di «300 ECU» è sostituita da «400 ECU».

2. All'articolo 4, la tabella del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente tabella:

| «Prodotti   | I<br>Traffico tra i<br>paesi terzi e la<br>Comunità | II<br>Traffico tra gli Stati membri |                        |                        |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|   |   | Dal<br>1° gennaio 1990              | Dal<br>1° gennaio 1991 | Dal<br>1° gennaio 1992 |
| a) <i>Prodotti del tabacco</i>  |   |                                     |                        |                        |
| sigarette   | 200   | 400                                 | 500                    | 600                    |
| oppure  |   |                                     |                        |                        |
| sigaretti (sigari del peso massimo<br>di 3 g al pezzo)  | 100   | 200                                 | 250                    | 300                    |
| oppure  |   |                                     |                        |                        |
| sigari  | 50  | 100                                 | 125                    | 150                    |
| oppure  |   |                                     |                        |                        |
| tabacco da fumo   | 250 g   | 550 g                               | 700 g                  | 800 g                  |
| b) <i>Bevande alcoliche</i>   |   |                                     |                        |                        |
| bevande distillate e bevande alco-<br>liche con titolo alcolometrico vo-<br>lumatico superiore a 22 % vol; al-<br>cole etilico non denaturato con<br>titolo alcolometrico uguale o su-<br>periore a 80 % vol        | in totale<br>1 l                                    | in totale<br>2 l                    | in totale<br>2,5 l     | in totale<br>3 l       |
| oppure  |   |                                     |                        |                        |
| bevande distillate e bevande alco-<br>liche, aperitivi a base di vino o di<br>alcole, sakè o bevande analoghe,<br>con titolo alcolometrico volumico<br>uguale o inferiore a 22 % vol;<br>spumanti, vini alcolizzati | in totale<br>2 l                                    | in totale<br>4 l                    | in totale<br>5 l       | in totale<br>6 l       |
| e   |   |                                     |                        |                        |
| vini tranquilli   | in totale<br>2 l                                    | in totale<br>7 l                    | in totale<br>9 l       | in totale<br>10 l      |
| c) <i>Profumi</i>   | 50 g  | 100 g                               | 125 g                  | 150 g                  |
| e   |   |                                     |                        |                        |
| acque da toilette   | ¼ di l  | ½ di l                              | 5/8 di l               | ¾ di l»                |

3. All'articolo 5, la tabella del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente tabella:

| «Prodotto»  | Dal<br>1° gennaio 1990 | Dal<br>1° gennaio 1992 |
|---|------------------------|------------------------|
| a) <i>Prodotti del tabacco</i>  |                        |                        |
| sigarette   | 60                     | 80                     |
| oppure  |                        |                        |
| sigaretti (sigari del peso massimo di 3 g al pezzo)   | 30                     | 40                     |
| oppure  |                        |                        |
| sigari  | 15                     | 20                     |
| oppure  |                        |                        |
| tabacco da fumo   | 75 g                   | 100 g                  |
| b) <i>Bevande alcoliche</i>   |                        |                        |
| bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol   | 0,375 l                | 0,5 l                  |
| oppure  |                        |                        |
| bevande distillate e bevande alcoliche, e aperitivi a base di vino o di alcole, con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol; vini spumanti, vini alcolizzati | 0,75 l                 | 1 l                    |
| e   |                        |                        |
| vini tranquilli   | 0,75 l                 | 1 l»                   |

4. Articolo 7 ter:

a) dal 1° gennaio 1990, le somme di «85 ECU» e «310 ECU» sono sostituite da «340 ECU».

b) dal 1° gennaio 1991, la somma di «340 ECU» è sostituita da «750 ECU».

Dal 1° gennaio 1992, l'articolo 7 ter è soppresso.

5. Articolo 7 quater: l'espressione «in un altro paese» è sostituita dall'espressione «in un paese terzo».

6. È inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 quinquies

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato ad applicare i limiti quantitativi seguenti, qualora i prodotti sottoelencati siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca che abbiano soggiornato meno di 24 ore in un altro Stato membro:

| Prodotti  | Dal<br>1° gennaio 1990 | Dal<br>1° gennaio 1991 | Dal<br>1° gennaio 1992 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| — sigarette   | 80                     | 200                    | 400                    |
| oppure  |                        |                        |                        |
| — tabacco da fumo, le cui particelle abbiano una larghezza inferiore a 1,5 mm (trinciato fine)    | 150 g                  | 350 g                  | 600 g                  |
| — bevande distillate e bevande alcoliche con un grado alcolometrico volumico superiore a 22 % vol | nulla                  | 1 l                    | 2 l»                   |

---

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---